

# **CODICE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1** *(Natura dei crimini)*

1. Ad ogni effetto di legge i crimini previsti dal presente Codice sono delitti e l'uso del termine crimine, o crimine internazionale, deve intendersi come riferito a delitto.

### **Articolo 2** *(Crimini internazionali commessi nel territorio dello Stato)*

1. Ai crimini previsti dal presente Codice commessi nel territorio dello Stato si applica l'art. 6 del codice penale.

### **Articolo 3** *(Crimini internazionali commessi all'estero)*

1. Il cittadino italiano che commette in territorio estero un crimine previsto dal presente Codice è punito secondo la legge italiana.

2. Lo straniero che commette in territorio estero un crimine previsto dal presente Codice ai danni dello Stato italiano o di un cittadino italiano è punito secondo la legge italiana.

3. Lo straniero che commette in territorio estero un crimine previsto dal presente Codice non ai danni dello Stato italiano o di un cittadino italiano, anche in eventuale concorso con un cittadino italiano, è punito secondo la legge italiana sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Per il crimine di aggressione è necessaria altresì la richiesta del Ministro della Giustizia.

### **Articolo 4**

---

*Proposta 1*

**Art. 4 (Competenza)**

1. Per i crimini previsti dal presente Codice è competente la corte di assise. Il tribunale per i minorenni è competente per i crimini commessi dai minori degli anni diciotto.

2. Per i crimini commessi all'estero sono competenti la Corte di Assise di Roma e il Tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le funzioni dell'ufficio del Pubblico Ministero sono attribuite all'ufficio del Pubblico Ministero presso di tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

---

*Proposta 2*

**Art. 4 (Giurisdizione e competenza)**

1. Per i crimini previsti dal presente Codice è competente la corte di assise. Il tribunale per i minorenni è competente per i crimini commessi dai minori degli anni diciotto.

2. Per i crimini commessi all'estero sono competenti la Corte di Assise di Roma e il Tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le funzioni dell'ufficio del Pubblico Ministero sono attribuite all'ufficio del Pubblico Ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

4. Se i crimini sono commessi da appartenenti alle Forze Armate italiane, è competente l'autorità giudiziaria militare e, se commessi all'estero, è competente il tribunale militare di Roma. Si applicano le disposizioni del libro primo del codice penale militare di pace.

---

*Proposta 3*

**Art. 4 (Giurisdizione e competenza)**

1. Per i crimini previsti dal presente Codice è competente la corte di assise. Il tribunale per i minorenni è competente per i crimini commessi dai minori degli anni diciotto.

2. Per i crimini commessi all'estero sono competenti la Corte di Assise di Roma e il Tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le funzioni dell'ufficio del Pubblico Ministero sono attribuite all'ufficio del Pubblico Ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

4. Per i crimini di guerra previsti al Titolo II, Capo III commessi da appartenenti alle Forze Armate italiane è competente l'autorità giudiziaria militare e, se commessi all'estero, è competente il tribunale militare di Roma.

5. Nei casi di connessione di procedimenti per crimini di guerra di competenza del giudice militare e per crimini di guerra o crimini contro l'umanità o crimini di genocidio di competenza del giudice ordinario, è competente per tutti il giudice ordinario.

**Art. 4 A** (*Norma di coordinamento*)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche quando è prevista l'applicazione del codice penale militare di guerra.

**Articolo 5**  
(*Connessione di reati*)

-----  
*Soluzione coerente con la Proposta 1*

**Art. 5** (*Connessione di reati*)

Se un crimine previsto dal presente Codice è connesso, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, o è collegato, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b, dello stesso codice, con un altro reato di competenza di un diverso giudice, ordinario o militare, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario competente per il crimine previsto dal presente codice.

-----  
*Soluzione coerente con le Proposte 2 e 3*

**Art. 5** (*Connessione di reati*)

Se un crimine previsto dal presente Codice di competenza del giudice ordinario è connesso, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, o è collegato, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b, dello stesso codice, con un crimine previsto dal presente codice di competenza del giudice militare o comunque con un reato di competenza di altro giudice, ordinario o militare, la competenza per

tutti i reati è del giudice ordinario competente per il crimine previsto dal presente codice.

---

### **Articolo 6**

*(Natura non politica ai fini di estradizione e consegna)*

1. I crimini previsti dal presente Codice non costituiscono reati politici ai fini dell'extradizione ovvero della consegna alla Corte penale internazionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 20 dicembre 2012 n. 237.

### **Articolo 7**

*(Immunità)*

1. L'immunità funzionale nella misura riconosciuta dal diritto internazionale non opera rispetto ai crimini previsti dal presente Codice.

2. L'immunità personale dei capi di Stato, capi di governo e ministri degli esteri durante il periodo in cui sono in carica, nonché delle altre persone alle quali il diritto internazionale espressamente riconosce l'immunità in relazione alla qualifica, opera rispetto alla giurisdizione nazionale anche rispetto ai crimini previsti dal presente Codice, fatti salvi gli obblighi di cooperazione con la Corte penale internazionale previsti dalla legge 20 dicembre 2012 n. 237 e con gli altri tribunali penali internazionali eventualmente competenti.

### **Articolo 8**

*(Omesso impedimento doloso del crimine del subordinato)*

1. Il comandante militare che, avendone l'obbligo e il potere, non impedisce la commissione di un crimine previsto dal presente Codice da parte del subordinato posto sotto il suo comando ed effettivo controllo, risponde dello stesso crimine.

2. Il superiore civile che, avendone l'obbligo e il potere, non impedisce la commissione di un crimine previsto dal presente Codice da parte del subordinato posto sotto la sua autorità e il suo effettivo controllo, risponde dello stesso crimine.

### **Articolo 9**

*(Omesso impedimento colposo del crimine del subordinato)*

1. Il comandante militare che non impedisce per colpa un crimine previsto dal presente Codice da parte del subordinato posto sotto il suo comando ed effettivo controllo, in violazione dei suoi obblighi e nonostante i poteri di cui dispone, è punito con la stessa pena prevista per il crimine commesso dal subordinato, diminuita da un terzo alla metà.

2. Il superiore civile che non impedisce per colpa un crimine previsto dal presente Codice da parte del subordinato posto sotto la sua autorità e il suo effettivo controllo, in violazione dei suoi obblighi e nonostante i poteri di cui dispone, è punito con la stessa pena prevista per il crimine commesso dal subordinato, diminuita da un terzo alla metà.

### **Articolo 10**

*(Qualifiche soggettive)*

1. Ai fini delle disposizioni del presente Codice, chiunque eserciti poteri di comando e controllo, anche di fatto, su una organizzazione militare è considerato un comandante militare.

2. È considerato un superiore civile chiunque eserciti poteri di autorità e di controllo, anche di fatto, nell'ambito di una struttura gerarchica di natura non militare.

### **Articolo 11**

*(Ordine del superiore)*

1. Se un crimine previsto dal presente Codice è commesso per ordine del superiore, civile o militare, del crimine risponde sempre colui che ha dato l'ordine. Risponde del crimine altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che si tratti di ordine non sindacabile il cui carattere criminoso non gli fosse noto o non fosse manifesto.

2. Ai fini della disposizione del comma precedente, l'ordine di commettere un crimine di genocidio o un crimine contro l'umanità previsto dal presente Codice si considera sempre manifestamente di carattere criminoso.

### **Articolo 12**

*(Uso legittimo delle armi)*

Non è legittimo l'uso delle armi, o di altri mezzi di coazione fisica, che comporti la commissione di un crimine internazionale di cui al presente Codice.

### **Articolo 13**

*(Circostanza attenuante in caso di collaborazione)*

1. La pena dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da 24 a 30 anni e le altre pene sono diminuite fino a un terzo, nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, in qualsiasi fase o grado del processo, si dissocia dal contesto criminoso e renda la piena confessione dei crimini previsti dal presente Codice da lui commessi nonché si adoperi o si sia adoperato efficacemente nella raccolta di prove per la individuazione o la cattura di uno o più autori di crimini commessi nel medesimo contesto criminoso, ovvero si adoperi o si sia adoperato efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del crimine in favore della vittima.

2. Le circostanze aggravanti concorrenti con la circostanza attenuante di cui al primo comma non possono essere ritenute prevalenti rispetto a questa.

### **Articolo 14**

*(Confisca obbligatoria)*

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei crimini previsti dal presente Codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che in tutto o in parte servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni, denaro o altre utilità che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, nonché di ciò che consegue all'impiego di tale prodotto, prezzo o profitto.

2. Quando la confisca diretta non è possibile, è ordinata la confisca di beni, denaro o altre utilità di cui l'imputato abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del prodotto, prezzo o profitto del reato.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il giudice, con la sentenza, se possibile, determina le somme di denaro o individua i beni o le altre attività assoggettati a confisca.

### **Articolo 15**

*(Responsabilità degli enti)*

I crimini previsti dal presente Codice danno luogo alla responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, secondo quanto disposto dagli artt. X e Y dello stesso decreto legislativo.

## **Articolo 16**

*(Imprescrittibilità)*

1. I crimini previsti dai Capi I, II, III e IV del Titolo II del presente Codice sono imprescrittibili.

## **TITOLO II DEI CRIMINI IN PARTICOLARE**

### **Capo I Dei crimini di genocidio**

#### **Articolo 17**

*(Crimini di genocidio)*

1. Chiunque, al fine di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso o linguistico in quanto tale, agendo in un contesto di condotte di cui alle lettere seguenti, dirette a provocare la distruzione anche parziale del gruppo stesso:

- a) cagiona la morte di una persona appartenente al gruppo, è punito con l'ergastolo;
- b) cagiona una lesione grave o gravissima a una persona appartenente al gruppo, è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni;
- c) impone a più persone appartenenti al gruppo condizioni di vita idonee a provocarne la morte ovvero lesioni gravi o gravissime, è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni;
- d) costringe con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità, una persona appartenente al gruppo a compiere o subire atti sessuali che costituiscono grave offesa alla sua libertà e dignità sessuale è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni;
- e) costringe una persona appartenente al gruppo a subire mutilazioni degli organi genitali, sterilizzazioni, o misure comunque idonee a impedire o ostacolare le nascite all'interno del gruppo, è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni;
- f) sottrae minori appartenenti al gruppo per trasferirli a un gruppo diverso, anche mediante misure di affidamento comunque denominate, è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

**Articolo 18**  
*(Genocidio culturale)*

1. Chiunque, al fine di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso o linguistico, in quanto tale, agendo in un contesto di condotte di cui all'articolo precedente o di cui alle lettere seguenti, dirette a provocare la distruzione anche parziale del gruppo stesso:

a) costringe più persone appartenenti al gruppo a privazioni della libertà personale o le sottopone a deportazioni, misure di tracciamento o sorveglianza di massa, misure di indottrinamento forzato, o ad altre misure o condizioni di vita comunque idonee a rimuovere i caratteri culturali, linguistici o religiosi del gruppo, è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni;

b) sottopone più persone appartenenti al gruppo ad obblighi o divieti riguardanti pratiche religiose, spirituali o culturali, la formazione scolastica o l'uso della lingua, idonee a rimuovere i caratteri culturali, linguistici o religiosi del gruppo, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

**Articolo 19**  
*(Istigazione e apologia di genocidio)*

1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine descritto in questo capo è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di un crimine descritto in questo capo.

**Capo II**  
**Dei crimini contro l'umanità**

**Articolo 20**  
*(Elemento comune di contesto)*

1. Le condotte descritte negli articoli da 21 a 31 del presente capo costituiscono crimini contro l'umanità se commesse come parte di un attacco esteso o sistematico contro una popolazione civile in esecuzione o a sostegno di un programma di uno Stato o di un'organizzazione.

**Articolo 21**



*(Omicidio)*

1. Chiunque cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

**Articolo 22**

*(Modalità di sterminio)*

1. Chiunque impone a più persone condizioni di vita idonee a provocare la distruzione totale o parziale di una popolazione civile è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

**Articolo 23**

*(Lesioni personali gravi o gravissime)*

1. Chiunque cagiona una lesione grave a una persona è punito con la reclusione da otto a sedici anni.

2. Chiunque cagiona una lesione gravissima a una persona è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

**Articolo 24**

*(Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù)*

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, facendone tratta ovvero costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o al compimento di altre attività che ne comportino lo sfruttamento.

**Articolo 25**

*(Stupro e altri crimini contro la libertà e la dignità sessuale)*

Chiunque costringe una persona:

a) a compiere o a subire atti sessuali con grave offesa alla sua libertà e dignità sessuale;

- b) a prostituirsi;
  - c) a interrompere la gravidanza o a rimanere incinta, al fine di influire sulla composizione etnica della popolazione oggetto di attacco;
  - d) a subire sterilizzazione, mutilazione degli organi genitali o altri atti idonei a privarla della capacità riproduttiva, in assenza di esigenze terapeutiche;
- è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

## **Articolo 26**

*(Matrimonio forzato)*

1. Chiunque costringe una persona a contrarre matrimonio, o comunque a una convivenza analoga al matrimonio, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. Chiunque costringe una persona minore di diciotto anni a contrarre matrimonio, o comunque a una convivenza analoga al matrimonio, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

## **Articolo 27**

*(Deportazione o trasferimento forzato)*

1. Chiunque deporta o trasferisce forzatamente, in violazione del diritto internazionale, più persone dall'area territoriale in cui legittimamente si trovano, mediante espulsione, o con atti di violenza o minaccia, o approfittando di condizioni di vulnerabilità, di necessità o di intimidazione derivanti dall'attacco alla popolazione civile di cui all'articolo 20 del presente Codice, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

## **Articolo 28**

*(Detenzione illegale o arbitraria)*

1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale o interno applicabile, arresta o in qualunque altro modo priva una persona della libertà personale, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

## **Articolo 29**

*(Sparizione forzata)*

1. Chiunque arresta, anche legalmente, una persona o comunque la priva della libertà personale, su mandato o con l'approvazione o l'acquiescenza di uno Stato o di un'organizzazione, sottraendo tale persona alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo, rifiutando in seguito di fornire le dovute informazioni circa la condizione di arresto o di detenzione, le ragioni del provvedimento o il luogo ove tale persona si trova, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

2. Chiunque avendo la custodia di una persona arrestata, anche legalmente, o comunque privata della libertà personale, la sottrae per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge, rifiutandosi di fornire le dovute informazioni circa la condizione di arresto o di detenzione, le ragioni del provvedimento o il luogo ove tale persona si trova, su mandato o con l'approvazione o l'acquiescenza di uno Stato o di un'organizzazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

### **Articolo 30**

*(Tortura e altri trattamenti inumani o degradanti)*

1. Chiunque compie su una persona sottoposta, anche di fatto, al suo controllo o alla sua custodia, potestà, vigilanza, cura o assistenza, atti idonei a cagionare gravi sofferenze fisiche o trauma psichico, ovvero sottopone tale persona a un trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

2. Questa disposizione non si applica nel caso di sofferenze o trauma risultanti unicamente dall'esecuzione di misure private o limitative di diritti che siano legittime secondo il diritto internazionale.

3. Se la condotta di cui al primo comma è posta in essere al fine di ottenere informazioni o confessioni dalla vittima o di altri soggetti ovvero al fine di punire, intimidire o coartare la volontà degli stessi ovvero per ogni altro fine basato su ragioni discriminatorie la pena è della reclusione da dodici a ventiquattro anni.

### **Articolo 31**

*(Persecuzione)*

1. Chiunque, con violenza o minaccia, o nell'attuazione di funzioni legislative, giudiziarie o amministrative, impedisce od ostacola gravemente

l'esercizio di diritti umani a una o più persone in ragione della loro appartenenza a un gruppo identificato per caratteristiche politiche, razziali, nazionali, etniche, linguistiche, culturali, religiose o di genere, o comunque per motivi discriminatori vietati dal diritto internazionale, è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

## **Articolo 32**

*(Apartheid)*

1. Chiunque commette una o più delle condotte descritte negli articoli da 21 a 31 del presente capo nel contesto di un regime istituzionalizzato di dominazione e oppressione sistematica da parte di un gruppo su altro o altri gruppi identificati su base etnica o razziale, al fine di perpetuare tale regime o comunque di attuarne gli scopi, è punito con le pene previste in tali articoli, aumentate fino a un terzo, fermo restando il limite indicato nell'articolo 64, secondo comma del codice penale.

## **Capo III**

### **Dei crimini di guerra**

#### *Sezione I*

#### *Ambito di applicazione e definizioni*

## **Articolo 33**

*(Elemento comune di contesto)*

1. Le condotte descritte nel presente capo costituiscono crimini di guerra se commesse nel corso di un conflitto armato internazionale o non internazionale e collegate a tale conflitto.

## **Articolo 34**

*(Definizione di conflitto armato)*

1. Sono conflitti armati internazionali quelli tra due o più Stati caratterizzati da qualsiasi contrasto che sorga tra di essi e che porti all'intervento della forza armata di uno Stato nei confronti di un altro Stato, anche in mancanza di una formale dichiarazione di guerra. Si considerano altresì conflitti armati internazionali i casi di occupazione totale o parziale del territorio di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato indipendentemente dalla resistenza armata incontrata.

2. Sono conflitti armati non internazionali quelli che sorgono nel territorio di uno Stato tra forze governative e gruppi armati organizzati o tra gli stessi gruppi armati organizzati caratterizzati da un uso prolungato delle armi. Non rientrano tra i conflitti armati le situazioni interne di disordine e di tensione quali rivolte, atti di violenza isolati e sporadici o altri atti di natura simile<sup>1</sup>.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle missioni internazionali istituite nell'ambito di organizzazioni internazionali o comunque in conformità al diritto internazionale che prevedono l'utilizzo della forza armata da parte del personale impiegato.

### **Articolo 35**

*(Definizione di persone protette)*

1. Ai fini del presente capo, sono persone protette i civili, i feriti, i malati, i naufraghi, le persone detenute in connessione con il conflitto e le persone comunque in potere della parte avversa che hanno depresso le armi o sono comunque indifese e ogni altra persona protetta ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli addizionali.

### *Sezione II*

*Dei crimini contro la persona*

### **Articolo 36**

*(Omicidio)*

1. Chiunque cagiona la morte di una persona protetta è punito con l'ergastolo.

### **Articolo 37**

*(Modalità di sterminio)*

---

<sup>1</sup> L'opportunità di inserire nell'articolato le disposizioni definitorie dei due tipi di conflitto è stata oggetto di particolare riflessione nel corso dei lavori del gruppo. Nelle singole fattispecie, la diversa natura del conflitto non rileva ai fini della loro configurabilità, consentendo in tal modo di estendere il livello di protezione in tutti quei contesti di fatto caratterizzati da una situazione di reale conflittualità. Si è comunque valutato di fornire esplicite definizioni delle due tipologie di conflitto, anche per l'esigenza di "superare" la nozione di conflitto attualmente prevista nel nostro ordinamento nell'articolo 165 del Codice militare penale di guerra e anticipare quindi l'inizio della tutela. Nello specifico, il comma 2 definisce quale conflitto armato un "conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche". Si tratta di disposizione che – seppure di recente introduzione (L. 15/2002) – appare per taluni aspetti superata e restrittiva rispetto a quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra e dai relativi Commentari.

1. Chiunque impone condizioni di vita idonee a provocare la distruzione totale o parziale di una popolazione è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

### **Articolo 38**

*(Lesioni personali gravi o gravissime)*

1. Chiunque cagiona lesioni gravi ad una persona protetta è punito con la reclusione da otto a sedici anni.
2. Chiunque cagiona lesioni gravissime ad una persona protetta o la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

### **Articolo 39**

*(Tortura e altri trattamenti inumani o degradanti)*

1. Chiunque compie su una persona protetta sottoposta, anche di fatto, al suo controllo o alla sua custodia, potestà, vigilanza, cura o assistenza, atti idonei a cagionare gravi sofferenze fisiche o trauma psichico, ovvero sottopone tale persona a un trattamento inumano o degradante è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.
2. Questa disposizione non si applica nel caso di sofferenze o trauma risultanti unicamente dall'esecuzione di misure private o limitative di diritti che siano legittime secondo il diritto internazionale.
3. Se la condotta di cui al primo comma è posta in essere al fine di ottenere informazioni o confessioni dalla vittima o da altri soggetti ovvero al fine di punire, intimidire o coartare la volontà degli stessi ovvero per ogni altro fine basato su ragioni discriminatorie la pena è aumentata fino a un terzo.

### **Articolo 40**

*(Stupro e altri crimini contro la libertà e la dignità sessuale)*

1. Chiunque costringe una persona protetta:
  - a. a compiere o a subire atti sessuali con grave offesa alla sua libertà e dignità sessuale;
  - b. a prostituirsi;
  - c. a rimanere incinta, privandola successivamente della libertà personale al fine di influire sulla composizione etnica di una popolazione, o di realizzare altre gravi violazioni di diritto internazionale;

d. a subire sterilizzazione, mutilazione degli organi genitali o altri atti idonei a privarla della capacità riproduttiva, in assenza di esigenze terapeutiche;  
e. a subire l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà a fini di sfruttamento sessuale,  
è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

### **Articolo 41**

*(Esperimenti medici, scientifici o biologici)*

1. Chiunque sottopone una persona protetta ad esperimenti medici o scientifici o biologici o ad altri trattamenti sanitari, idonei a provocarne la morte ovvero lesioni gravi o gravissime, senza valido consenso o comunque in assenza di esigenze terapeutiche, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

### **Articolo 42**

*(Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere)*

1. Chiunque commette atti di vilipendio sul cadavere di una persona protetta o sulle sue ceneri, oppure distrugge, sopprime o sottrae un cadavere di una persona protetta, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

### **Articolo 43**

*(Cattura di ostaggi)*

1. Chiunque priva della libertà personale una o più persone protette minacciando di ucciderle, di ferirle o di continuare a detenerle al fine di costringere uno Stato, un'organizzazione internazionale, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone ad agire o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

### **Articolo 44**

*(Deportazione, trasferimento e detenzione illegale)<sup>2</sup>*

1. Chiunque detiene illegalmente, deporta o trasferisce più persone protette dall'area in cui legittimamente si trovano, mediante espulsione o con violenza o

---

<sup>2</sup> Il reato di detenzione illegale è previsto dallo Statuto solo per i conflitti armati internazionali. Qui è previsto indipendentemente dalla natura del conflitto. Nella fattispecie rientra anche l'ipotesi di mancato rilascio – al termine del conflitto - di prigionieri di guerra che non si siano macchiati di crimini internazionali o altri crimini.

minaccia o approfittando di condizioni di vulnerabilità, di necessità o di intimidazione derivanti dal conflitto armato, senza che la condotta sia giustificata da esigenze di sicurezza di quelle persone o da necessità militare imperativa, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

### **Articolo 45**

*(Trasferimento della popolazione civile)*

1. Chiunque trasferisce in qualsiasi modo parte della popolazione civile di uno Stato o di un territorio verso altro Stato o territorio occupato da una Parte in conflitto o sotto controllo effettivo di quest'ultima<sup>3</sup>, o comunque agevola tale trasferimento, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

### **Articolo 46**

*(Reclutamento, arruolamento e impiego di fanciulli)<sup>4</sup>*

1. Chiunque recluta o arruola minori di diciotto anni nelle forze armate o in gruppi armati è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
2. Chiunque utilizza minori di diciotto anni per una partecipazione attiva alle ostilità è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.
3. Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

### **Articolo 47**

*(Partecipazione forzata alle ostilità)*

1. Chiunque costringe una persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una Parte avversa ovvero a prendere parte ad operazioni militari contro il proprio Paese è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

### **Articolo 48**

---

<sup>3</sup> Con la formulazione proposta, si estende l'ambito di applicazione della norma, che lo Statuto CPI configura, limitatamente ai conflitti internazionali e solo quale "trasferimento, diretto o indiretto, e ad opera della Potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati".

<sup>4</sup> Da tenere in debita considerazione che l'Italia ha ratificato nel 2002 il protocollo opzionale sul coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati. Tale protocollo prevede il limite dei 18 anni per l'arruolamento obbligatorio e per la partecipazione diretta alle ostilità, a differenza di quanto previsto dallo Statuto CPI che prevede l'età minima di 15 anni. Si è ritenuto redigere la presente indicando l'età prevista dal suddetto Protocollo, in quanto vincolante per l'Italia. Un'alternativa sarebbe potuta essere quella di non indicare l'età anagrafica, ma utilizzare l'espressione "in violazione delle Convenzioni internazionali" in considerazione della giurisdizione universale del redigendo Codice.



*(Privazione di diritti o azioni)<sup>5</sup>*

1. Chiunque, nell'esercizio, anche di fatto, di funzioni legislative, amministrative o giudiziarie, dichiara aboliti, sospesi o improcedibili in giudizio i diritti o le azioni a tutela di tali diritti dei soggetti appartenenti alla Parte avversa o di un gruppo di essi, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

**Articolo 49**

*(Negazione del giusto processo)*

1. Chiunque priva una persona protetta dei diritti e delle garanzie proprie del giusto processo è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

*Sezione III*

*Dei crimini relativi a mezzi e metodi di combattimento proibiti*

**Articolo 50**

*(Devastazione, saccheggio e appropriazione di beni su larga scala)*

1. Chiunque compie atti di devastazione o saccheggio ovvero, illecitamente e su larga scala, si appropria, requisisce, confisca o distrugge beni appartenenti a soggetti della Parte avversa, è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

2. Se il fatto è commesso su beni culturali protetti la pena è della reclusione da dieci a ventiquattro anni.

**Articolo 51**

*(Attacchi alla popolazione civile)*

1. Chiunque attacca la popolazione civile ovvero civili che non prendono parte diretta alle ostilità è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

**Articolo 52**

*(Attacchi a beni di carattere civile)<sup>6</sup>*

---

<sup>5</sup> In questa formulazione, la fattispecie è applicabile anche ai conflitti non internazionali. Sostituita la locuzione "cittadini della Parte avversa" con "soggetti appartenenti alla Parte avversa".

<sup>6</sup> I beni di carattere civile (compresi i beni culturali, religiosi, strutture ospedaliere etc.) sono tutti quei beni che non costituiscono obiettivo militare per natura, ubicazione, destinazione o impiego. Un bene civile, infatti, perde il suo "carattere" e quindi la sua protezione se è divenuto obiettivo militare (es. se viene collocata una batteria missilistica all'interno del Colosseo, lo stesso perde il suo carattere civile e la sua protezione, essendo divenuto

1. Chiunque attacca beni di carattere civile è punito con la reclusione da tre a otto anni.<sup>7</sup>

2. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo seguente, attacca edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a centrali energetiche o nucleari, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti ovvero città, villaggi o località non difese o zone demilitarizzate, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

### **Articolo 53**

*(Attacchi a beni culturali)*<sup>8</sup>

1. Chiunque attacca un bene culturale protetto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

2. Se il fatto è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione speciale o rafforzata, la pena è della reclusione da dieci a venti anni.

### **Articolo 54**

*(Attacchi a personale o beni di missioni di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace o protetti dagli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario)*<sup>9</sup>

1. Chiunque attacca personale, installazioni, materiale, unità o veicoli coinvolti nell'assistenza umanitaria o in missioni di mantenimento della pace ovvero edifici, materiali, unità di assistenza, mezzi di trasporto e personale sanitario che

---

obiettivo militare per il suo particolare impiego, pur essendo previste una serie di misure precauzionali per cercare di preservarlo).

<sup>7</sup> Il presente reato è previsto dallo Statuto solo per i conflitti armati internazionali. Qui è previsto indipendentemente dalla natura del conflitto.

<sup>8</sup> V. nota predisposta per beni di carattere civile + L'esigenza di prevedere un'autonoma fattispecie per l'attacco ai beni culturali deriva da: - particolare importanza del bene protetto e quindi necessità di prevedere pene maggiori, anche in virtù della differenziazione nel grado di protezione di cui godono secondo le Convenzioni internazionali; armonizzare le disposizioni del Codice con quanto già previsto dalla L. 45/2009. Nella presente fattispecie si è considerata anche la categoria dei beni sottoposti a protezione speciale, non menzionati nella L. 45/2009, al fine di evitare lacune normative.

La causa di giustificazione della necessità militare imperativa ai sensi delle Convenzioni internazionali non è applicabile ai beni sotto protezione speciale e rafforzata.

<sup>9</sup> Accorpate due fattispecie criminose previste nello Statuto per assimilabilità dell'interesse protetto. Comunque è emersa necessità di prevedere fattispecie autonoma rispetto all'attacco a beni di carattere civile, trattandosi di fatti più gravi in ragione della particolare destinazione dei beni e quindi prevedendo le stesse pene previste per gli attacchi a beni culturali. L'autonomia della fattispecie è motivata per di più dalla necessità di prevedere, anche in aderenza alle previsioni dello Statuto, la punibilità degli attacchi al personale impiegato nelle attività descritte.

usano gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra e di altre convenzioni internazionali è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

### **Articolo 55**

*(Danni collaterali eccessivi)<sup>10</sup>*

1. Chiunque pone in essere un attacco nella consapevolezza che esso causerà come effetto collaterale morti o feriti tra i civili o danni a beni di carattere civile ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, sproporzionati rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

### **Articolo 56**

*(Impiego di mezzi di combattimento vietati)<sup>11</sup>*

1. Chiunque impiega mezzi di combattimento proibiti dal diritto internazionale consuetudinario o dalle convenzioni internazionali o che colpiscono per loro natura in modo indiscriminato o che possono causare mali superflui o sofferenze inutili è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

### **Articolo 57**

*(Privazione dei mezzi di sopravvivenza)<sup>12</sup>*

1. Chiunque, come metodo di combattimento, riduce i civili alla fame, impedisce loro di ricevere i soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra ovvero li priva di altri mezzi indispensabili di sopravvivenza, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

### **Articolo 58**

---

<sup>10</sup> Per delineare il concetto di "proporzionalità" si è seguita la previsione dello Statuto. Nella versione dello Statuto l'aggettivo "eccessivi" è qualificato con l'avverbio "manifestamente". Tale qualificazione non è presente nelle disposizioni del I Protocollo che vietano gli "attacchi sproporzionati". DA VALUTARE SE mantenere l'avverbio, trattandosi di norma inserita in un Codice a valenza universale. Il presente reato è previsto dallo Statuto solo per i conflitti armati internazionali. Qui è previsto indipendentemente dalla natura del conflitto.

<sup>11</sup> La formulazione della presente previsione consente di "abbracciare" in un'unica disposizione tutti i mezzi di combattimento (armi, sistema di armi o piattaforme impiegate nella condotta delle ostilità) attualmente vietati dalle convenzioni internazionali, senza dover ricorrere ad un'elencazione analitica che potrebbe lasciare vuoti di tutela. Tale sistema di rinvio, inoltre, consente di prevedere la punibilità anche per l'utilizzo di tutte quelle armi attualmente esistenti ma non espressamente vietate dal diritto internazionale ovvero nuove armi che, per loro caratteristiche intrinseche, possono essere di natura indiscriminata o in grado di provocare mali superflui o sofferenze inutili.

<sup>12</sup> Rientra nella fattispecie non soltanto la privazione di cibo ma anche di altri mezzi di sopravvivenza (es. vestiario essenziale per la stagione invernale). Il presente reato è previsto dallo Statuto solo per i conflitti armati internazionali. Qui è previsto indipendentemente dalla natura del conflitto.

*(Scudi umani)*<sup>13</sup>

1. Chiunque impiega civili o altre persone protette, o approfitta della loro presenza o dei loro movimenti, per mettere al riparo da attacchi determinati siti o zone o obiettivi militari ovvero per favorire od ostacolare operazioni militari, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

**Articolo 59**

*(Diniego di quartiere)*

1. Chiunque, ricoprendo una posizione di comando o di effettivo controllo, non concede quartiere all'avversario, ossia ordina che non vi siano sopravvissuti ovvero conduce le ostilità o minaccia l'avversario di condurle sulla base di tale decisione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

**Articolo 60**

*(Diffusione del terrore tra la popolazione civile)*<sup>14</sup>

1. Chiunque compie atti di violenza o minaccia diretti ed idonei a diffondere il terrore tra la popolazione civile, è punito con la pena della reclusione da sei a dodici anni.

**Articolo 61**

*(Perfidia)*<sup>15</sup>

1. Chiunque cagiona lesioni a un avversario inducendolo fraudolentemente a credere che ha diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dal diritto internazionale, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

2. Chiunque, agendo nel modo descritto nel comma precedente, provoca la morte dell'avversario, è punito con la pena dell'ergastolo.

3. Se le condotte previste dai commi precedenti sono realizzate mediante l'uso ingannevole e arbitrario della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne

---

<sup>13</sup> Il presente reato è previsto dallo Statuto solo per i conflitti armati internazionali. Qui è previsto indipendentemente dalla natura del conflitto.

<sup>14</sup> Fattispecie non presente nello Statuto CPI, pur essendo tale divieto di compiere atti di tal genere enunciato all'art. 33 IV CG e agli artt. 51(2) e 13 rispettivamente del I e II PA.

<sup>15</sup> Nella presente fattispecie, la condotta relativa all'uso improprio della bandiera bianca etc. è prevista come crimine di guerra solo nei conflitti internazionali. Qui è previsto indipendentemente dalla natura del conflitto.

militari e dell'uniforme della Parte avversa o delle Nazioni Unite o degli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra, è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni, nel caso in cui si cagionino all'avversario lesioni gravi o gravissime. Nel caso in cui si cagioni la morte dell'avversario, si applica la pena dell'ergastolo.

## **Capo IV** **Del crimine di aggressione**

### **Articolo 62** *(Aggressione)*

1. Chiunque, avendo l'effettivo potere di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato o di esercitarne il controllo pianifica, prepara, inizia o esegue un atto di aggressione il cui carattere, la cui gravità e le cui dimensioni sono tali da costituire una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite è punito con l'ergastolo.

2. Costituisce atto di aggressione l'uso della forza armata diretto contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato o in qualunque altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite.

Sono atti di aggressione, indipendentemente dall'esistenza di una dichiarazione di guerra:

a) l'invasione o l'attacco, da parte delle forze armate di uno Stato, del territorio di un altro Stato o qualunque occupazione militare, anche temporanea, che sia il risultato di tale invasione o di tale attacco o qualunque annessione, con l'uso della forza, del territorio di un altro Stato o di parte dello stesso;

b) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato, o l'impiego di qualsiasi altra arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato;

c) il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato;

d) l'attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro le forze armate terrestri, navali o aeree o contro le flotte navali o aeree di un altro Stato;

e) l'utilizzo delle forze armate di uno Stato che si trovano nel territorio di un altro Stato in virtù di un accordo con lo Stato ricevente, in violazione delle condizioni stabilite in tale accordo, o qualunque prolungamento della loro presenza in detto territorio dopo il termine dell'accordo;

f) il permettere di uno Stato che il proprio territorio, messo a disposizione di un altro Stato, sia utilizzato da tale altro Stato per perpetrare un atto di aggressione contro un terzo Stato;

g) l'invio da parte di uno Stato o in suo nome di bande, gruppi, forze irregolari o mercenari che compiano atti di forza armata contro un altro Stato di tale gravità da configurare gli atti descritti nelle lettere da a) a d) o la concreta partecipazione di uno Stato a tali atti.

## **Capo V** **Altre disposizioni incriminatrici**

### **Articolo 63**

*(Omessa punizione e omessa denuncia dolosa del crimine del subordinato)*

1. Il comandante militare che omette di punire il subordinato posto sotto il suo comando ed effettivo controllo per la commissione di un crimine previsto dal presente Codice, di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue attribuzioni, è punito con la reclusione da due a sette anni.

2. Il comandante militare o il superiore civile che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un crimine previsto dalla presente legge, commesso dal subordinato, di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue attribuzioni, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

### **Articolo 64**

*(Associazione per la commissione di crimini internazionali)*

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia un'associazione che si propone la commissione di uno o più crimini internazionali previsti dal presente Codice è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa a tale associazione è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

## **TITOLO III** **MODIFICHE LEGISLATIVE E ABROGAZIONI**

### **Articolo 65**

*(Modifica dell'art. 604 bis del c.p.)*

1. Nell'art. 604-bis, ultimo comma, del codice penale, le parole “o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale” sono sostituite dalle parole “o dei crimini disciplinati dal Codice dei crimini internazionali”

### **Articolo 66**

*(Modifica dell'art. 344 bis del c.p.p.)*

1. L'art. 344 *bis*, comma 9 c.p.p. è modificato come segue: dopo le parole “nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti” sono aggiunte le seguenti: “nonché nei procedimenti per i crimini internazionali previsti dalla legge [...], ad eccezione dei reati previsti dal Capo V del Titolo II. In tale ultimo caso si applica il comma 4 del presente articolo”.

### **Articolo 67**

*(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'art. 25 *sexiesdecies* è inserito il seguente articolo:

art. 25 *septiesdecies*. ***Crimini internazionali***

1. In relazione alla commissione dei crimini previsti dalla legge [...], quando il reato sia stato determinato da gravi carenze organizzative, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il crimine è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il crimine è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da [...] a [...] quote.

3. Nei casi previsti nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a [...] anni e non superiore a [...] anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non

inferiore a [...] anni e non superiore a [...], se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei crimini indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

5. L'ente non risponde quando la condotta sia stata realizzata nel rispetto di provvedimenti dell'autorità.

### **Articolo 68**

*(Abrogazione della legge 9 ottobre 1967, n. 962)*

1. La legge 9 ottobre 1967, n. 962 è abrogata.

### **Articolo 69**

*(Abrogazione dell'art. 4 della legge 21 luglio 2016, n.145)*

1. Il comma 4 dell'art 19 l. 21 luglio 2016, n.145 è abrogato.

### **Articolo 70**

*(Abrogazioni di disposizioni del c.p.m.g.)*

.....

[Cfr. Allegato 2 alla Relazione al presente articolato]